

Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica

**sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC¹
n. 1109**

dell'8 dicembre 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visto l'articolo 16c LOTC,

decide:

1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE²)

La Fruchtsaftlimonade e la Limonade (gazosa con succhi di frutti e gazosa) fabbricate secondo il diritto austriaco e legalmente immesse in commercio in Austria possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE)

La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dell'Austria. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi:

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE³

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Süßungsmitteln zu Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln (Süßungsmittelverordnung)⁴

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Farbstoffen zu Lebensmitteln (Farbstoffverordnung)⁵

1 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS **946.51**).

2 Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS **946.513.8**).

3 GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 34–50

4 BGBl. Nr. 547/1996

5 BGBl. Nr. 541/1996

Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel (ZuV)⁶

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Fruchtsäfte und einige gleichartige Erzeugnisse (Fruchtsaftverordnung)⁷

Österreichisches Lebensmittelbuch (4. Auflage, 2008), Codexkapitel B26 – Erfrischungsgetränke mit geschmacksgebenden Zusätzen

3. Onere

Se la Fruchtsaftlimonade o la Limonade (gazosa con succhi di frutti e gazosa) contengono taurina, non può essere oltrepassato un valore di 0,1 per cento.

4. Fabbricazione in Svizzera

Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

5. Revoca dell'effetto sospensivo

Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

6. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

13 dicembre 2011

Ufficio federale della sanità pubblica

6 BGBl. II Nr. 383/1998

7 BGBl. II Nr. 83/2004

8 RS 172.021